

CONVENZIONE

N.

66

(Riferimenti

DGR.

n.

103/2018

e

Regolamento.

n°

4/2018)

TRA

SOGGETTO

PROMOTORE

2

POWER

SRL

Codice

fiscale

/

Partita

IVA

[03643400611](#)

^

[03643400612](#)

^

03643400611

con

sede

legale

in

VIALE

EUROPA

314

CAP

81031,

Aversa

rappresentato

da:

DIANA

GIACOMO

In

qualità

di

Legale

Rappresentante

E

SOGGETTO

OSPITANTE

DOMAG

SUPERMERCATI

S.R.L.

Codice

fiscale

/

Partita

IVA

03638599635

^ -

03638595263

^^

con

sede

legale

in

VIA

PATTURELLI

N.75

CAP

81100,

Caserta

rappresentato

da:

BARBARO

LOREDANA

In

qualità

di

Legale

Rappresentante

Premesso

che

Il

soggetto

promotore

dichiara

sotto

la

propria

responsabilità

di

essere

abilitato,

ai

sensi

dell'art.

2

del

Regolamento,

a

promuovere

tirocini

in

Campania

per

soggetti
appartenenti
alle
categorie
di
cui
all'art.
1
del
medesimo
Regolamento
in
relazione
ai
soggetti
che
in
attuazione
della
presente
convenzione
si
intendono
avviare
in
tirocinio,
Il

soggetto

ospitante

dichiara

sotto

la

propria

responsabilità:

a)

che

è

in

regola

-

Con

la

normativa

di

cui

al

D.Lgs

n.

81/2008

(Testo

unico

in

materia

di

salute

e

sicurezza

nei

luoghi

di

lavoro);

-

Con

l'applicazione

integralmente

i

contratti

e

gli

accordi

collettivi

di

lavoro

di

qualsiasi

livello

sottoscritti

dalle

OOSS

comparativamente

rappresentative

a
livello
nazionale
-
Con
gli
obblighi
della
Legge
68/99
b)
di
non
aver
in
corso
procedure
concorsuali,
-
Che
sono
in
corso
procedure
concorsuali,
ma
è

stato

siglato

con

le

organizzazioni

sindacali

un

accordo

che

prevede

la

possibilità

di

attivazione

di

tirocini.

c)

che

il

tirocinante

non

verrà

impiegato

per

-

Sostituire

lavoratori

assenti

con

diritto

alla

conservazione

del

posto

di

lavoro;

-

Sostituire

i

lavoratori

subordinati

nei

periodi

di

picco

delle

attività;

-

Sostituire

il

personale

in

malattia,

maternità,

ferie

o

congedi

parentali.

d)

che

non

saranno

ospitati

tirocinanti

-

Che

hanno

avuto

con

lo

stesso

un

precedente

rapporto

di

lavoro

o

una

collaborazione

o

un

incarico
(prestazioni
di
servizi)
a
meno
che
questi
non
siano
terminati
da
almeno
24
mesi;
-
Per
svolgere
attività
per
le
quali
non
sia
necessario
un
periodo

formativo
e
per
profili
professionali
elementari
e
connotati
da
compiti
generici
e
ripetitivi;

-

Per
svolgere,
nel
caso
nella
medesima
unità
operativa
sia
in
corso
una
procedura

di
CIG
straordinaria
o
in
deroga,
attività
equivalenti
a
quelle
svolte
dai
lavoratori
sospesi,
salvo
il
caso
in
cui
ci
siano
accordi
con
le
organizzazioni
sindacali
comparativamente

più
rappresentative
che
prevedono
tale
possibilità;
-
Per
far
svolgere
attività
equivalenti
a
quelle
per
le
quali
il
datore
di
lavoro
ha
effettuato,
nella
medesima
unità
operativa

e
nei
12
mesi
precedenti
all'attivazione
del
tirocinio,
licenziamenti
per
giustificato
motivo
oggettivo,
licenziamenti
collettivi
e
licenziamenti
per
fine
appalto
e
risoluzioni
del
rapporto
di
lavoro
di

apprendistato

per

volontà

del

datore

di

lavoro,

al

termine

del

periodo

formativo.

Si

conviene

quanto

segue:

Art.

1

-

Oggetto

della

convenzione

1.

La

convenzione

ha

per

oggetto:

a.

L'attivazione

di

tirocini

che

si

svolgono

presso

una

sede

operativa

ubicata

nel

territorio

della

Regione

Campania;

b.

L'attivazione

di

tirocini

che

si

svolgono

presso

una

sede
operativa
ubicata
in
altre
regioni
italiane
in
quanto
il
datore
di
lavoro/soggetto
ospitante
ha
la
sede
legale
in
Campania
e
ha
scelto
di
utilizzare
la
presente

disciplina.

1.

Il

soggetto

promotore

e

il

soggetto

ospitante

si

impegnano

a

rispettare

gli

obblighi

previsti

a

loro

carico

dalle

vigenti

disposizioni

normative.

Art.

2

-

Disposizioni

generali

1.

Il

tirocinio

non

costituisce

rapporto

di

lavoro;

2.

Non

possono

essere

attivati

tirocini

che

facciano

riferimento

a

profili

professionali

elementari

connotati

da

compiti

generici

e

ripetitivi,

fatte

salve

le

eccezioni

previste

dal

Regolamento;

3.

Le

attività,

cui

il

tirocinante

può

essere

adibito,

devono

essere

coerenti

con

il

contenuto

del

progetto

formativo

e

sempre

finalizzate

al

conseguimento

degli

apprendimenti;

4.

Al

tirocinante

deve

essere

garantita

adeguata

copertura

assicurativa

così

come

previsto

dall'art.

2

del

Regolamento;

5.

Al

tirocinante

deve

essere

corrisposta
un'indennità
di
partecipazione
così
come
previsto
all'art.
7
del
regolamento,
fatte
salve
le
deroghe
espressamente
previste
dall'art.
7
stesso;
6.
Non
possono
essere
attivati
tirocini
oltre

i

limiti

numerici

stabiliti

all'art.

8

del

Regolamento

fatte

salve

le

deroghe

espressamente

previste

dall'art.

8

stesso;

Art.

3

-

Obblighi

del

soggetto

promotore

1.

Il

soggetto

promotore

si

impegna

a:

1.

Promuovere

l'esperienza

di

tirocinio

progettandone

i

contenuti

e

lo

svolgimento,

assumendosi

la

responsabilità

della

qualità

e

della

regolarità

dell'iniziativa;

2.

Promuovere

tirocini

di

durata

congrua

in

relazione

agli

obiettivi

formativi

da

conseguire;

3.

Individuare,

nel

progetto

formativo,

il

tutor

didattico-organizzativo

con

i

compiti

di

cui

all'art.

9

del

Regolamento,

verificando

e

garantendo

che

lo

stesso

non

accompagni

più

di

20

tirocinanti

contemporaneamente;

4.

Sottoscrivere

il

progetto

formativo

concordato

col

soggetto

ospitante

e

col

tirocinante;

5.

Inviare

al
servizio
telematico
messo
a
disposizione
dalla
Regione
il
progetto
formativo
individuale
di
tirocinio,
adempiendo,
in
questo
modo,
agli
obblighi
di
comunicazione
nei
confronti
delle
organizzazioni
sindacali,

della

Direzione

Territoriale

del

Lavoro

e

della

Regione.

6.

Assicurarsi

che

sia

presente

la

copertura

assicurativa

dei

tirocinanti

contro

gli

infortuni

sul

lavoro

presso

l'Istituto

nazionale

per

l'assicurazione

contro

gli

infortuni

sul

lavoro

(INAIL)

nonché,

presso

idonea

compagnia

assicuratrice,

per

la

responsabilità

civile

verso

terzi.

Le

coperture

assicurative

devono

riguardare

anche

le

attività

eventualmente

svolte

dal

tirocinante

al

di

fuori

dell'azienda

rientranti

nel

progetto

formativo

e

di

orientamento;

7.

Rilasciare

al

tirocinante

un'attestazione

finale

di

tirocinio

sottoscritto

dal

soggetto

promotore

e

dal
soggetto
ospitante
utilizzando
il
modello
approvato
con
provvedimento
del
Dirigente
regionale
della
Direzione
Lavoro,
in
cui
sono
indicate
le
attività
effettivamente
svolte
al
fine
della
spendibilità

dell'attestazione

nel

mercato

del

lavoro;

Art.

4

-

Obblighi

del

soggetto

ospitante

1.

Il

soggetto

ospitante

si

impegna

a:

1.

Sottoscrivere

il

progetto

formativo

concordato

col

soggetto

promotore

e

col

tirocinante,

utilizzando

il

modello

approvato

con

provvedimento

del

Dirigente

regionale

della

Direzione

Lavoro;

2.

Rispettare

e

far

rispettare

i

contenuti

del

progetto

di

tirocinio;

3.

Individuare,

nel

progetto

formativo,

il

tutor

aziendale

con

i

compiti

di

cui

all'art.

9

del

Regolamento,

verificando

e

garantendo

che

lo

stesso

non

accompagni

più

di

3

tirocinanti

contemporaneamente

e

che

sia

in

possesso

di

esperienze

e

competenze

professionali

adeguate

per

garantire

il

raggiungimento

degli

obiettivi

del

tirocinio;

4.

Assicurarsi

che

sia

effettuata,

per
via
telematica,
la
comunicazione
di
avvio
del
tirocinio,
nonché
le
eventuali
comunicazioni
di
proroga
e
di
interruzione;

5.

Far
svolgere
il
tirocinio
nelle
fasce
orarie
consentite

di
cui
all'art.
8,
con
un
impegno
orario
per
il
tirocinante
non
superiore
all'orario
settimanale
previsto
dal
contratto
o
accordo
collettivo
applicato
dal
soggetto
ospitante;
6.
Corrispondere

l'indennità
di
partecipazione,
fatte
salve
le
eccezioni
previste
dall'art.
7
del
Regolamento;
7.
Garantire
il
rimborso
delle
spese
sostenute
dal
tirocinante,
qualora
quest'ultimo
venga
inviato
in
missione;

in
caso
di
missione
all'estero,
deve
essere
garantita
al
tirocinante
idonea
copertura
assicurativa;

8.

Assicurare

al

tirocinante

ai

sensi

dell'art.

37

del

D.lgs.

n.

81/2008,

all'avvio

del

tirocinio,
 sufficiente
 e
 adeguata
 formazione
 in
 materia
 di
 salute
 e
 sicurezza
 nei
 luoghi
 di
 lavoro,
 nelle
 modalità,
 con
 i
 contenuti
 minimi
 e
 con
 la
 durata
 previsti
 dalla

normativa;

9.

Far

effettuare,

ove

le

specifiche

mansioni

delle

attività

lo

richiedano,

le

visite

mediche

e

sottoporre

il

tirocinante

alla

sorveglianza

sanitaria;

10.

fornire

in

uso,

per

la
durata
del
tirocinio,
gli
indumenti
da
lavoro
e
i
mezzi
di
protezione
individuale,
ove
la
tipologia
di
attività
lo
richieda;
11.
Segnalare
prontamente,
qualora
la
posizione

assicurativa
del
tirocinante
sia
stata
costituita
dal
soggetto
promotore
o
da
altro
soggetto,
gli
eventuali
incidenti,
in
modo
tale
da
consentire
a
quest'ultimo
di
effettuare
le
dovute

comunicazioni

agli

istituti

assicurativi

nei

tempi

previsti

dalla

normativa

vigente;

12.

Curare

la

tenuta

del

“dossier

individuale

del

tirocinante”

contenente

le

evidenze

documentali

dell’esperienza

di

tirocinio,

raccolte

anche
in
itinere,
al
fine
del
rilascio
dell'attestazione
finale;

13.

Proporre
al
soggetto
promotore
eventuali
proroghe
del
tirocinio,
adeguatamente
motivate
e,
laddove
necessario,
contenenti
una
integrazione
dei

contenuti
del
progetto
formativo,
almeno
n.
15
gg.
prima
del
termine
previsto;
14.
Consentire
al
tutor
aziendale
di
collaborare
con
il
tutor
didattico
organizzativo
alla
valutazione
delle

competenze
acquisite,
al
fine
del
rilascio
dell'attestazione
finale
di
 tirocinio;

15.

Comunicare
tempestivamente
al
soggetto
promotore
l'eventuale
perdita
dei
requisiti
previsti
in
premesse;

16.

Sottoscrivere,
assieme
al

soggetto
promotore,
l'attestazione
finale
di
tirocinio
da
rilasciare
al
tirocinante
al
termine
del
tirocinio
sulla
base
delle
evidenze
documentali
raccolte
nel
"dossier
individuale
del
tirocinante".

Art.

5

-

Decorrenza

e

durata

della

convenzione

1.

La

presente

convenzione

è

valida

a

decorrere

dalla

data

di

sottoscrizione

fino

a

17/07/2025

(massimo

di

24

mesi);

2.

La

stessa

non

è

tacitamente

rinnovabile

ed

è

da

considerarsi

automaticamente

risolta

in

caso

di

perdita

dei

requisiti

di

cui

in

premessa

da

parte

del

soggetto

ospitante

o

di
violazione
delle
norme
vigenti;
3.
Gli
impegni
assunti
dalle
parti
con
la
presente
convenzione
permangono
fino
alla
data
di
conclusione
dei
tirocini
attivati
e
delle
loro

eventuali
successive
proroghe.

Luogo

Data

Aversa

(CE)

18/07/2023

DIANA

GIACOMO

.....
Timbro

e

firma

per

il

Soggetto

Promotore

-

Il

Responsabile

del

proceimento

BARBARO

LOREDANA

.....
Timbro

e

firma

per

il

Soggetto

Ospitante

-

Il

Responsabile

del

procedimento